


**AREA**      **Carrelli Elevatori**
**CORSO**      **PATENTINO MULETTO / CARRELLO ELEVATORE FRONTALE**

### Riferimenti e descrizione

Il carrello elevatore frontale, conosciuto anche con il nome gergale “Muletto” e caratterizzato dalla posizione del gruppo di sollevamento di fronte all’operatore, è una macchina per il sollevamento e la traslazione/movimentazione di oggetti, merci e attrezzature, diffuso a livello globale in molteplici ambiti lavorativi. L’evoluzione delle esigenze operative di molti ambienti lavorativi come nella logistica e nei trasporti, nell’edilizia ed in tutte quelle attività che necessitano di una gestione dinamica e diversificata della conduzione del magazzino e della movimentazione su ampie superfici ed altezze di carichi ha portato il “muletto” a diventare uno strumento di lavoro indispensabile. Utilizzare questo tipo di macchina comporta la presenza di gravi rischi sia per l’operatore a bordo sia per chi opera e lavora in prossimità dell’area di esercizio. Allo scopo di ridurre al minimo possibile il livello di rischio il D.Lgs 81/08 attraverso l’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 obbliga coloro che utilizzano il carrello elevatore a ricevere formazione teorica e pratica dedicata all’utilizzo ed ai pericoli legati a questa macchina. Il corso prevede un modulo teorico dedicato alla conoscenza della normativa, delle responsabilità dell’operatore ed al funzionamento tecnico dei carrelli. Nella parte pratica, utilizzando un carrello elevatore frontale, si imparerà ad effettuare tutte le manovre collegate alla guida in sicurezza in marcia avanti e dietro su un percorso di lavoro simulato e si misureranno le capacità dei corsisti nel sollevare e trasportare carichi all’interno dell’area di lavoro.



*I corsi Azienda Sicura possono essere personalizzati sulle esigenze di ogni cliente o realizzati a calendario in classi multaziendali ed essere rivolti solo ad aziende o anche a privati. Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento di questo titolo sono sul sito [www.aziendasicura.net](http://www.aziendasicura.net)*

### *Obiettivi generali*

Il D.Lgs. 81/2008 obbliga alla formazione specifica per tutti i lavoratori che utilizzano specifiche attrezzature di lavoro. Poiché il carrello elevatore è classificato come attrezzatura che richiede conoscenza e responsabilità particolari, il Datore di Lavoro deve far sì che tutti gli addetti ricevano specifica formazione ed "istruzione necessaria in rapporto alla sicurezza". I partecipanti imparano, quindi a guidare il carrello e a movimentare le merci, ma soprattutto ad operare in sicurezza, evitando situazioni pericolose. Inoltre, una volta acquisita la capacità di usare correttamente il mezzo e di sfruttarne le potenzialità, gli operatori migliorano nel rendimento ed ottimizzano i tempi operativi. Oltre ai "carrellisti", la formazione può essere utile ai titolari e responsabili che devono rispondere del rispetto delle norme di sicurezza in azienda.

### *La Normativa*

Il corso permette di ottenere un attestato valido ai sensi dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome per l'individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. La parte teorica del corso affronta i seguenti argomenti, oggetto del test di verifica finale: la formazione e la relativa normativa; le caratteristiche costruttive dei carrelli elevatori e le loro parti; l'utilizzo corretto del mezzo nel rispetto dei diagrammi di carico; la prevenzione degli infortuni; la corretta manutenzione ordinaria. La parte pratica prevede il training dell'operatore nelle manovre di guida del carrello, stoccaggio merci, manutenzione, ecc. Se l'esito del test finale è positivo, segue l'invio dell'attestato di frequenza/abilitazione (patentino muletto).

### *Obblighi del datore di lavoro*

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, derivanti dall'impiego delle attrezzature, derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che queste possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative.

### *Termini e definizioni*

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: alle condizioni di impiego delle attrezzature; alle situazioni anormali prevedibili. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.